

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2488}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHETTI, ZOLLA, ZAMBERLETTI, FLAMIGNI, BOLDRINI, DONELLI, ARTALI, MAGNANI NOYA MARIA, POLI, COTTONE, MAMMI', CANESTRARI

Presentata l'8 novembre 1973

Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, tendente a riconoscere agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti ai reparti di polizia ausiliaria nel nord Italia costituiti dopo il 25 aprile 1945, e confluiti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in base ai concorsi banditi dal Ministero dell'interno in esecuzione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 106 del 1946 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 687 del 1947 i benefici accordati ai provenienti dei disciolti Corpi PAI, Milizia nazionale della strada e portuale con le leggi n. 1326 del 1956, n. 225 del 1963 e n. 22 del 1968 è la terza volta che viene presentata. Già nel 1965 venne una prima volta proposto analogo disegno di legge che però non venne mai preso in considerazione. Il 16 gennaio

1969 con atto n. 837, veniva nuovamente ripresentata identica proposta di legge, che esaminata in sede di comitato ristretto della II Commissione (Interni) non ha trovato adeguata e favorevole comprensione da parte del Ministero dell'interno.

Ci si trova di fronte ad una questione che deve essere affrontata con assoluto senso di equità perché il personale, al quale sono dirette le nuove proposte, è quello che ha combattuto e difeso le libere istituzioni democratiche sorte dalla Resistenza.

Le vicende storiche di quel periodo devono essere rivissute per poter meglio comprendere il duro e silenzioso lavoro di questi appartenenti alle Forze dell'ordine, i quali non hanno mai chiesto nulla, mentre a coloro che hanno servito nelle formazioni della pseudo RSI sono stati accordati benefici, in

base a ben tre leggi che hanno consentito la ricostruzione della carriera ed il raggiungimento dei gradi più alti nella gerarchia.

Non è possibile ignorare tali disparità che si ripercuotono sfavorevolmente perché è ben vero che il nostro ricordo è sempre per coloro che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia, ma non possiamo ignorare dopo 27 anni dalla liberazione coloro che per essa hanno combattuto, quando si tenga invece presente che sono state approvate norme in favore di coloro che stavano dall'altra parte della barricata.

Il 25 aprile 1945, al termine della lotta contro i nazifascisti, le questure del nord Italia non disponevano di alcuna forza per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli avvenimenti dell'epoca resero necessaria la costituzione, sia pure in forma embrionale, di reparti che assolvessero tali importanti compiti, perché le varie polizie della repubblica di Salò erano fortunatamente scomparse. In tali frangenti vennero costituiti, per iniziativa dei CLN e con l'approvazione del governo militare alleato, dei reparti provinciali alle dipendenze dei questori.

Con il passaggio del territorio del nord Italia sotto l'amministrazione del governo alleato, detti reparti, costituiti nella maggior parte da elementi provenienti dalle formazioni partigiane, continuarono a prestare regolare servizio. Con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato n. 106 del 1946 e n. 687 del 1947, previa una durissima selezione e dopo la frequenza di un corso di qualificazione ed esami, gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza furono immessi nel ruolo effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Frattanto erano stati anche immessi il 9 marzo 1945 gli appartenenti al disciolto Corpo PAI e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1510 del 1947 vennero assunti anche ufficiali, sottufficiali ed ex militi della Milizia nazionale della strada, disciolta in base a precedenti provvedimenti legislativi, che furono immessi nei ruoli con anzianità 1° ottobre 1949.

Nel 1956 il Parlamento approvò una legge, la n. 225, con la quale veniva riconosciuta a detto personale l'anzianità di grado posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza e quindi

il periodo 8 settembre 1943-1° ottobre 1949 era ritenuto valido ai fini della carriera, anche se avevano militato nelle formazioni della pseudo RSI.

Nel 1963 con la legge n. 225 venne ricostruita la carriera degli appartenenti all'ex Milizia della strada e portuale ed in ultimo con la legge n. 22 del 1968, hanno potuto raggiungere i più alti vertici della gerarchia. Non vi è dubbio che tali provvedimenti hanno determinato scompensi di carriera, ma coloro che hanno prestato servizio nei reparti di Polizia ausiliaria del nord Italia nell'arco di tempo 1945-1948 non hanno mai sollevato recriminazioni o proteste.

Ora sul piano etico emerge una situazione che deve essere rivalutata alla stregua degli effetti prodotti da tali provvedimenti. E pur ammettendosi che i provenienti dai reparti di polizia ausiliaria del nord Italia non possono vantare alcun diritto (riconosciuto invece a chi ha militato nella RSI) non può essere trascurato il fatto che uomini, i quali nel 1943-1945 erano in prima linea per la lotta per la libertà, si vedano ora scavalcati da altri che militarono nel campo avverso.

La situazione creatasi impone una rivalutazione tenendo presente che coloro, ai quali sono dirette le presenti norme proposte, sono ormai prossimi alla pensione e che nessun combattente della guerra di liberazione è pervenuto ai gradi più elevati della carriera, ai quali invece hanno potuto accedere i provenienti dai disciolti Corpo PAI, Milizia della strada e portuale.

Emerge quindi la necessità per ristabilire un equilibrio infranto, che anche ai combattenti della guerra di liberazione, provenienti dai reparti di Polizia ausiliaria del nord Italia siano attribuiti i benefici concessi con i tre provvedimenti legislativi citati agli ex appartenenti ai disciolti Corpi creati sotto il regime fascista.

Si porrà termine ad uno stato di cose che per molti anni ha ingenerato amarezza e sconforto in coloro che scelsero volontariamente la via dell'onore e che devono essere rivalutati, avendo compiuto silenziosamente, senza demerito, il proprio dovere in ogni campo, ove l'amministrazione della pubblica sicurezza li ha destinati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai militari di pubblica sicurezza, di ogni grado, partigiani combattenti della guerra di liberazione, sono estese le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22.

Ai militari di pubblica sicurezza partigiani combattenti della guerra di liberazione è riconosciuto titolo per la conseguente ricostruzione di carriera:

a) l'anzianità di grado posseduta nei ruoli del servizio permanente effettivo della forza armata di provenienza o nei ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, per gli ufficiali reclutati in virtù della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie reclutati in virtù dei decreti-legge 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687.

Per effetto di tale riconoscimento, il personale interessato ha diritto alla ricostruzione di carriera prevista dalle leggi indicate al primo comma, in base al periodo minimo di permanenza nel grado, secondo le leggi vigenti alla data in cui avviene la ricostruzione di ciascun grado. Le promozioni conferite saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera, il personale di cui al primo comma, del presente articolo, è collocato in soprannumero. I posti da istituire nel soprannumero del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici non può superare ogni anno il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni e comunque in ciascun grado gerarchico non può essere inferiore ad un posto all'anno.

ART. 2.

Gli ufficiali che conseguono la promozione ai sensi dei precedenti commi, solo a loro domanda, possono essere collocati a disposizione.